

Art. 12 bis
Presidenza del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale elegge, nel proprio seno, il Presidente e un Vice Presidente, che durano in carica sino alla scadenza *ex lege* del Consiglio Comunale e sono rieleggibili. L'elezione del Presidente e del Vice Presidente è posta all'ordine del giorno del Consiglio nella sua prima seduta, dopo la convalida degli eletti.

2. L'elezione del Presidente avviene con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza dei $\frac{3}{4}$ dei voti favorevoli espressi da parte dei Consiglieri assegnati al Comune. Qualora nessun candidato ottenga la suddetta maggioranza, nella seconda votazione, da tenersi nella stessa seduta, è richiesta la maggioranza dei $\frac{2}{3}$ dei voti favorevoli dei consiglieri assegnati. Se nessun candidato ottiene tale maggioranza si procede, nella stessa seduta, al ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno conseguito il maggior numero di voti. Risulta eletto chi ha ottenuto la maggioranza relativa. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

3. Eletto il Presidente, si procede nella medesima seduta all'elezione del Vice Presidente, con votazione a scrutinio segreto. Risulta eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Qualora nessun candidato ottenga tale maggioranza si procede, nella stessa seduta, al ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il Consigliere più anziano di età.

4. Il Presidente rappresenta, convoca e presiede il Consiglio comunale, esercitando inoltre tutte le altre funzioni attribuitegli dal presente Statuto e dal Regolamento del Consiglio comunale, in particolare:

- garantisce il regolare funzionamento del Consiglio comunale nelle sue articolazioni previste dallo Statuto;
- convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo consiliari;
- riceve le mozioni e gli ordini del giorno da sottoporre al Consiglio comunale;
- convoca e presiede la Conferenza dei Presidenti della Commissioni Consiliari permanenti, se e in quanto istituite, esercitando poteri di coordinamento delle stesse.

5. Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio comunale, per gravi e comprovati motivi, possono essere revocati su proposta motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati. La proposta viene messa in discussione non prima di venti giorni dalla sua presentazione e deve essere approvata con votazione palese dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Il Presidente e il Vice Presidente non possono presiedere la discussione e la votazione della proposta di revoca che li riguarda. Nel caso in cui entrambi siano sottoposti a proposta di revoca, la discussione e la votazione sono presiedute dal sindaco.